



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. MICHELE MONTELEONE

PRESIDENTE

DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI

GIUDICE

DOTT. LUIGI GALASSO

GIUDICE REL. EST.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 48-1/2023 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da:

██████████, nato a ██████████, e residente a ██████████, alla ██████████, C.F. ██████████, rapp.to e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dall'Avv. Antonio LONARDO, nel cui studio è elett.te dom.to;

RICORRENTE

avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata

CONCLUSIONI

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

FATTO E DIRITTO

1. ██████████, assumendosi consumatore sovraindebitato, chiedeva la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, allegando alla domanda le certificazioni uniche per gli anni 2017, 2020, 2021, 2022 e 2023; le dichiarazioni dei redditi, modello 730, degli anni 2021 (per il 2020) e 2022 (per il 2021); l'elenco (non come documento separato) dei creditori con specificazioni dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; lo stato di famiglia; l'elenco delle spese necessarie al mantenimento.

Non produceva visure catastali, ma depositava copia del contratto, col quale acquistava la proprietà immobiliare, così come depositava il certificato di proprietà dell'automobile.

Indicava gli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti: ossia nessuno.

2. Sussiste la competenza di questo Tribunale, *ex art. 27 CCII*, giacché il ricorrente nel circondario di Benevento, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel territorio del circondario.

3. Non pendono domande di accesso alle procedure di cui alla Parte I, Tit. IV, CCII.



4. L'istanza è stata presentata dalla parte ricorrente, col patrocinio di difensore, e con l'assistenza del nominato gestore della crisi.
5. L'OCC, come risulta dalla documentazione depositata, ha assolto all'onere di cui all'art. 269, co. 3, CCII.
6. È allegata al ricorso la relazione, cui si accennava, redatta dall'OCC.

Il gestore attesta di aver verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, analizzando altresì la situazione economica patrimoniale e finanziaria della parte debitrice.

La parte ricorrente, come si evince dalla documentazione versata in atti e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetta alla liquidazione giudiziale o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza: si tratta di lavoratore dipendente, che non risulta svolgere se non tale attività.

Quanto al sovraindebitamento, esso, in particolare, consiste in un'ipotesi, più che di crisi, di insolvenza (art. 2, lett. 'b', CCII), come si evince dai due pignoramenti subiti e dai tre procedimenti monitori intentati contro il ricorrente: senza che sia stata formulata alcuna osservazione, nel senso che le pretese dei creditori fossero infondate.

In ogni caso, il seguente è il quadro economico e patrimoniale complessivo (tabelle e prospetti tratti dalla relazione del gestore della crisi):

Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	122.012,92	43,20%	0,00	0,00%
Apertura di credito in c/c	72.796,03	25,78%	0,00	0,00%
Cessione del quinto Chirografaria	37.524,00	13,29%	0,00	0,00%
prestito Delega Chirografaria	27.250,00	9,65%	0,00	0,00%
Fin. Credito al consumo	10.098,47	3,58%	0,00	0,00%
Carta di credito - tutte	9.536,74	3,38%	0,00	0,00%
Tributi	3.208,56	1,14%	0,00	0,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 282.426,72.

Valore stimato del patrimonio immobiliare	64.451,56
Valore stimato del patrimonio mobiliare	0,00
Valore complessivo del patrimonio	64.451,56
Valore immobile prima casa	0,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	32.000,00



Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali

	Impiego / Reddito Anno 2020	Impiego / Reddito Anno 2021	Impiego / Reddito Anno 2022
Debitore: Ernesto Venditti C.F. VNDRST81M11A783T	12.264,15	12.284,64	12.284,64

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del Debitore.

Tabella 5: Dati Reddituali anno 2023

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	926,10
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00

Ulteriore reddito netto mensile	0,00
A) Totale Reddito Mensile	926,10

Tabella 6: Spese medie mensili anno 2023

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	730,00

Si noti che il valore della spesa mensile indicato corrisponde a meno della metà del dato medio ISTAT per un famiglia (quale quella del [REDACTED] con un solo componente della fascia d'età del ricorrente, nel Mezzogiorno: sicché può essere reputato congruo, in assenza di elementi che possano indurre a ritenere che si giovi di apporti ulteriori, da parte di terzi, o di rendite o redditi diversi da quelli dichiarati.



8. La rilevazione puntuale del novero dei beni e risorse, che compongono il patrimonio utile alla garanzia del credito, così come l'accertamento del passivo e la formazione del piano di riparto di quanto si sarà ricavato, costituiranno, in ogni caso, l'oggetto delle attività di cui agli artt. 272 ss. CCII.

9. Le esecuzioni individuali sono inibite, in ipotesi di liquidazione controllata, eccetto se trattasi di credito fondiario, come si evince dalla previsione dell'art. 41, co. 2, T.U.B., da estendersi, come si dimostrerà *infra*, alla liquidazione controllata.

Si dica, preliminarmente ed in generale, che si tratta di questione che investe tanto la procedura promossa dal creditore fondiario, quanto quella nella quale esso intervenga (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.7.2014, sent. n. 15606: «*Nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, il potere, riconosciuto all'istituto di credito fondiario dall'art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri [...]*»; Cass. civ., Sez. I, 8.9.2011, sent. n. 18436: «*Il potere degli istituti di credito fondiario, di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, non esclude che il giudice delegato possa disporre la vendita coattiva degli stessi beni, perché le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base all'antiorità del provvedimento che dispone la vendita; detto principio conserva la sua validità anche nel regime successivo all'approvazione del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che, pur configurando diversamente la natura del credito fondiario ed estendendone grandemente la categoria, ha nel contempo conservato la tutela delle banche mutuanti, le quali possono instaurare e proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati, anche dopo il fallimento del debitore, ovvero intervenire nell'esecuzione.*»; neretto apposto, in ambo i casi, dall'estensore): la *ratio*, infatti, è la medesima e, comunque, il creditore fondiario potrebbe introdurre una nuova procedura, ottenendo il *simultaneus processus* di cui all'art. 561 c.p.c.

Le procedure da sovraindebitamento sono, attualmente, disciplinate dalla medesima fonte normativa che regola le procedure cc.dd. maggiori: sicché pure nelle procedure da sovraindebitamento si applicano, ad esempio, i principi processuali contenuti negli artt. 7 (trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza) e 8 (durata massima delle misure protettive, limitatamente agli strumenti di regolazione, diversi dalla liquidazione).

Tra le principali innovazioni di tipo sistematico, introdotte dal CCII nelle procedure da sovraindebitamento, si annovera quella che attribuisce alla liquidazione controllata, di cui agli artt. 268 ss. CCII (a differenza della liquidazione del patrimonio di cui alla l. 3/2012), la medesima struttura generale, così come la stessa funzione sostanziale, proprie della liquidazione giudiziale.

Se, nel regime della l. 3/2012, la liquidazione del patrimonio costituiva una procedura esclusivamente volontaria, concepita come un beneficio per il debitore, nell'attuale, l'iniziativa viene riconosciuta, ad esempio, anche al creditore e, in talune e limitate ipotesi, al P.M.

Nel nuovo assetto delle procedure da sovraindebitamento, un medesimo *corpus* normativo regge le procedure cc.dd. maggiori e le altre: ed il Legislatore ha enfatizzato le similitudini strutturali e funzionali tra il concordato preventivo ed il concordato minore (che ha



assunto del primo anche la denominazione, dismettendo il *nomen* di accordo), così come tra la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata.

Riconoscere la sussistenza del privilegio processuale, in favore del fondiario, costituisce, pertanto, una piana interpretazione estensiva, e non più una (forse audace) applicazione analogica dell'art. 41 T.U.B.

L'interpretazione letterale, che nega il privilegio processuale del fondiario, perché manca nella formulazione del menzionato art. 41 T.U.B. un riferimento alla liquidazione controllata, sembra, del resto, trascurare che tale disposizione continua, ancora oggi, a riferirsi al solo fallimento.

La tutela del creditore fondiario, nella procedura di liquidazione giudiziale, risulta, invero, affidata ad una lettura non letterale del dato normativo, la quale si fonda (nonostante la contraria, ma inattuata previsione della legge delega: art. 7, co. 4, lett. 'a', l. 155/2017) o sulla previsione (*ex art.* 349 CCII) della sostituzione della parola 'fallimento' con la locuzione 'liquidazione giudiziale', oppure (o contemporaneamente) sulla medesima identità di struttura e funzione che, a prescindere dalla denominazione degli istituti, caratterizza il fallimento e la liquidazione giudiziale.

Proprio, poi, a causa della *eadem ratio*, sussistente tra le due procedure di liquidazione (giudiziale e controllata), il quinto comma dell'art. 270 CCII prevede, espressamente, che nella liquidazione controllata si applicano l'art. 143, in quanto compatibile, e gli artt. 150 e 151.

Se si conduce un esame attento del 5 comma dell'art. 270 CCII, gli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, in relazione ai giudizi pendenti, appaiono coincidere con gli analoghi effetti determinati, ancora sui rapporti processuali, dall'apertura della liquidazione giudiziale, purché compatibili: nessun dubbio sussiste circa il rispetto della disciplina del concorso sostanziale (art. 150 CCII) e formale (art. 151 CCII), e delle relative eccezioni, anche nella liquidazione controllata.

Dalla mancanza della clausola di compatibilità nell'art. 270, co. 5, CCII, rispetto all'art. 150 CCII, deriva che il Legislatore abbia inteso confermare, in tema di rapporti tra liquidazione controllata e procedure esecutive, il medesimo rapporto esistente tra queste ultime e la liquidazione giudiziale.

È, altresì, evidente che l'art. 270, co. 5, CCII, esprima una netta differenza, rispetto al previgente art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. b), l. 3/2012, che vietava, *expressis verbis*, qualsiasi azione esecutiva sul patrimonio del debitore, dopo l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

La giurisprudenza di merito, di conseguenza, aveva affermato il carattere assoluto del divieto di azioni individuali, senza alcun rinvio ad altre norme (*id est*, l'art. 51 l. fall., o l'art. 41, comma 2, T.U.B.).

Opposta, invece, la scelta del Legislatore della crisi d'impresa che, anziché replicare, nell'art. 270 CCII, il principio enunciato dal menzionato art. 14 *quinquies*, l. 3/2012, ha optato per un integrale rinvio all'art. 150 CCII.

In questa situazione, il rinvio, che mancava nella disciplina previgente, oggi esiste, ed è contenuto nell'art. 270 CCII: che, per quanto sopra detto, non può intendersi riferito alla sola regola, ma, altresì, all'eccezione, ivi richiamata: e non si comprenderebbe, del resto, quale



potrebbe essere la *ratio* dell'eventuale mancata estensione del privilegio processuale, ex art. 41 T.U.B., alla liquidazione controllata.

Non potrebbe, in contrario agli argomenti ed alle conclusioni sin qui esposti, invocarsi, al fine di promuovere un'interpretazione 'costituzionalmente orientata', oppure di sollevare una questione di legittimità costituzionale (immediatamente o decorso il biennio), l'art. 7, co. 4, lett. 'a', della legge delega (n. 155/2017), che detta il seguente principio al Legislatore delegato: *«escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1»*.

Quanto alla figura dell'interpretazione 'costituzionalmente orientata', si dovrebbe affermare o che il privilegio ex art. 41 T.U.B. contrastasse con qualche norma della Costituzione e che fossero possibili più opzioni ermeneutiche, oppure che il mero fatto che sia rimasta inattuata, in parte, la delega legislativa comportasse che il giudice ordinario possa reinterpretare la normativa preesistente alla delega, per adeguarla ai principi impartiti al Legislatore delegato.

Circa il primo punto, non soltanto non si vede quale sarebbe l'interpretazione alternativa (in mancanza di una pluralità di ipotesi ermeneutiche, non può neppure parlarsi di interpretazione costituzionalmente orientata: la quale costituisce una scelta tra diverse alternative), ma neppure la norma, cui l'esegesi corrente si contrapporrebbe: se si dovesse pensare all'art. 3, si tratta di scelte di politica economica, di lunga data, delle quali (seppur sotto altro profilo) già si è occupata la Corte Costituzionale, escludendo il contrasto (cfr. Corte Cost., sent. n. 175/2004): e, dunque, escludendo, così, la possibilità, altresì, di un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Neppure, poi, un'interpretazione costituzionalmente orientata può sopperire, strumentalmente e surrettiziamente, al mancato parziale esercizio della delega legislativa: l'esegeta, infatti, anziché prescegliere una delle eventualmente possibili differenti interpretazioni, sopperirebbe, ingerendosi nello svolgimento dell'attività politica, alla mancata emanazione di una norma.

Quanto, invece, alla possibile illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Cost., deve osservarsi come un simile conflitto possa configurarsi soltanto in casi estremi: la Costituzione, infatti, è violata se il Legislatore delegato eccede, rispetto ai poteri conferitigli dal Parlamento mediante la delega, oppure, nell'ipotesi del mancato esercizio della delega medesima, soltanto se, per effetto di tale omissione, la legge di delegazione risulti stravolta (*«Per costante giurisprudenza costituzionale, il mancato parziale esercizio della delega da parte del legislatore può determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, ma non una violazione dell'art. 76 Cost., a meno che ciò non comporti uno stravolgimento della legge di delegazione.»*: Corte Cost., sent. n. 223/2019).

Il mero omesso esercizio della delega, infatti, di per sé non viola alcun precetto costituzionale, giacché si tratta del conferimento di poteri, ma non della necessità costituzionale che un organo (il Consiglio dei Ministri) si sostituisca ad altro (il Parlamento), salvo che, come detto, non si ridondi in una forma di sostanziale manipolazione della legge di delegazione,



attraverso un mancato esercizio che conduca alla violazione del rapporto tra i Poteri, come delineato dall'art. 76 Cost.

Si ricorda, su quest'ultimo punto, per concludere e completare, che il creditore fondiario dispone di un mero privilegio processuale, che non conduce alla violazione dei diritti sostanziali degli altri creditori, né di quelli del debitore: privilegio che, come risulta da lunga ed ampia giurisprudenza di legittimità, si coordina con lo svolgimento delle procedure concorsuali, e che viene riconosciuto dall'ordinamento al fine di agevolare determinare operazioni economiche, e l'accesso a talune forme di finanziamento, da parte di un esteso novero di possibili interessati, con rilevanti vantaggi per l'economia generale.

10. Non emergono ragioni ostantive alla designazione, quale liquidatore, dell'OCC (art. 270, co. 2, lett. 'b').

11. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. 'f', CCII, l'inserimento della presente sentenza nel sito *Internet* del Ministero della Giustizia ed in quello del Tribunale di Benevento (ove già possibile): in ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, e dall'art. 52, d. lgs. 196/2003, deve disporsi che le generalità di soggetti diversi dal debitore siano oscurati, prima della pubblicazione, ad opera del liquidatore, o del cancelliere.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **VENUTI F.lli**, nato a **Benevento** l' **1/1/1981**, e residente a **Aspivento**, alla **Via Sanmichele, n. 126**, **Aspivento**;
2. nomina giudice delegato il Dott. Luigi GALASSO;
3. nomina liquidatore l'Avv. Lara MUTASCIO, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Benevento, con studio in Benevento, alla Via Torre della Catena, n. 12, il quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori se non già allegato al ricorso;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura;
8. dispone che il liquidatore:



- a) notificchi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
- b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nel § 11 della motivazione che precede;
- c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, co. 2, CCII*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
- f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
- g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, *ex art. 275, co. 3, CCII*, ed a domandare la liquidazione del compenso;
- h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
10. dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 730,00: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 20 Settembre 2023

IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO

IL PRESIDENTE
DOTT. MICHELE MONTELEONE

